

IV

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 105/A IV Legislatura

"Nuove disposizioni regionali
in materia di attività atmosferiche
nel settore agricolo e adeguamento
alle leggi nazionali.
Abrogazione delle LL.RR. nn. 19/79
e 38/82".


Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28/7/86

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

D I S E G N O D I L E G G E

NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI ED ADEGUAMENTO ALLE
LEGGI NAZIONALI IN MATERIA DI AVVERSITA' ATMOSFE-
RICHE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N°19/79
E N°38/82.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

RELAZIONE

La serie di eventi avversi che si sono verificati nella nostra regione nell'arco del sessennio di operatività della normativa regionale in materia, hanno messo a dura prova, da un lato, la capacità di sopportazione e di tenuta delle aziende agricole pugliesi e, dall'altro, la capacità gestionale delle amministrazioni pubbliche interessate.

I numerosi decreti di delimitazione delle zone colpite da avversità atmosferiche emanati ogni anno dalla Regione; la tendenza a generalizzare le delimitazioni senza approfondita istruttoria sul campo, anche per obiettiva carenza di strutture tecniche comunali; la notevole massa finanziaria occorrente per sovvenire all'esigenze delle aziende agricole danneggiate; la sproporzione tra assegnazioni statali e risorse finanziarie effettivamente spese dalla Regione per la concessione delle provvidenze agli aventi diritto, sproporzione determinata dal diverso meccanismo previsto nella legge regionale n.19/79; le difficoltà continue incontrate in sede ministeriale per l'emanazione dei Decreti di declaratoria dell'eccezionalità degli eventi, inducono a

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 105 A IV Legislatura

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

- 2 -

riflettere sull'opportunità e sulla necessità di appor-
tare alcune sostanziali modificazioni alla normativa
regionale. Soprattutto è necessario ritornare al con-
cetto della compromissione del bilancio economico del-
le aziende agricole per far scattare il diritto alla
concessione delle provvidenze di soccorso.

Fermo restando il principio della delega del-
le funzioni agli Enti sub-regionali (Province e Comu-
ni), si dovrebbe prevedere di riservare agli Uffici
tecnici dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura so-
lo gli adempimenti relativi alla delimitazione delle
aree colpite; alla individuazione delle colture danneg-
giate, dell'entità e della natura del danno; alla spe-
cificazione delle provvidenze da applicare. Ciò al fi-
ne di accorciare i tempi sia per la richiesta al Mini-
stero dell'Agricoltura dell'emanazione del Decreto di
declaratoria, sia per la predisposizione e l'emanazio-
ne del relativo provvedimento regionale.

L'esperienza maturata dopo l'emanazione del-
la circolare assessorile n.3 del 1984 ha infatti dimo-
strato che nell'arco di un trimestre dalla data del ve-
rificarsi degli eventi avversi si è in grado di invia-

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

- 3 -

re al Ministero gli atti per la declaratoria; mentre i tempi per la decretazione regionale continuano ad essere lunghi, salvo alcune eccezioni.

Un*altro aspetto su cui puntare l'attenzione riguarda i rapporti fra l'amministrazione pubblica ai diversi livelli e gli Istituti chiamati ad erogare i prestiti di soccorso.

I tempi lunghi di liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi, peraltro determinati dalla farraginosità delle procedure, consigliano di far effettuare all'Assessorato regionale dell'Agricoltura tale adempimenti, sulla base di atti compiuti dalle Amministrazioni delegate all'istruttoria delle pratiche e all'emissione dei relativi nulla-osta.

Adottando questa procedura si avrebbe anche modo di cogliere in tempi reali l'esatta portata delle risorse finanziarie occorrenti per soddisfare sia le esigenze delle aziende agricole che quelle degli istituti di credito erogatori.

E' altresì vero che con il ritorno al concetto della compromissione del bilancio aziendale si alliegherà il carico delle istanze da istruire e si tornerà ad un sano concetto di indennizzo, a tutto vantaggio degli operatori agricoli che hanno effettivamente

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

+ 4 -

patito una considerevole decurtazione della produzione lorda vendibile.

Un altro aspetto che si vuole sottoporre all'attenzione del mondo politico e imprenditoriale è la possibilità di estendere l'assicurazione agevolata a tutte le colture e per tutte le avversità.

Attualmente, infatti, questo aiuto è riconosciuto solo per alcune colture intensive (vite, olivo, ciliegio, poche ortive) e per i danni provocati da grandine, gelo e brina.

L'estendimento della concessione di contributi in riduzione del premio pagato da coloro che desidereranno assicurarsi, da decurtare poi in sede di concessione delle provvidenze previste dalla normativa in materia di avversità, consentirà all'operatore agricolo di vedersi riconosciuti dalle assicurazioni convenzionate, nel breve periodo, i danni subiti e, quindi, vedersi liquidati i relativi risarcimenti.

Si ritiene infine utile mantenere, con lievi modificazioni, le norme che prevedono la concessione di particolari provvidenze, a carico della Regione, a favore delle aziende agricole e degli organismi cooperativi ed associativi qualora si verificino calamità ed avversità tali da provocare perdite di entità superiore al 50% della produzione lorda vendibile del territorio

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL' AGRICOLTURA E FORESTE

- 5 -

interessato.

In conclusione, con il disegno di legge regionale di modifica della normativa sulle avversità atmosferiche si desidera razionalizzare l'attuale normativa regionale, nonchè adeguarsi alla normativa nazionale a tutto vantaggio degli operatori agricoli che subiranno danni di entità tale da vedere seriamente compromessa la produzione della propria azienda e di conseguenza il relativo bilancio economico.

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

Il Funzionario Istruttore

Il Coordinatore

L'Assessore


Antonelli
Antonelli
Antonelli

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Art.1 Delega

I Comuni e le Province sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla Regione in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui all'art.1 -lettere b), c) e d)- della legge 15/10/1981, n.590, così come modificato dagli artt.2 e 4 della legge 13/5/1985, n.198.




REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Art.2 Procedure

1. I Comuni segnalano l'evento avverso, entro cinque giorni dal suo verificarsi, all'Assessorato regionale all'agricoltura, che provvede, tramite i propri Uffici e/o gli Enti strumentali, ad effettuare gli accertamenti e ad informare il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste per le determinazioni di competenza.

2. L'Assessore regionale all'agricoltura sottopone alla Giunta regionale i provvedimenti di delimitazione delle aree colpite, di individuazione delle colture danneggiate e di specificazione delle provvidenze da applicarsi alle aziende agricole interessate. I predetti provvedimenti esecutivi, unitamente alle relazioni tecniche sui risultati degli accertamenti di cui al primo comma, sono inviati alle competenti Amministrazioni provinciali e comunali per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Art.3

Interventi finanziari supplementari per le aziende agricole.

1. In caso di gravi calamità naturali e/o avversità atmosferiche che provochino perdite di entità superiore al 50% della produzione lorda vendibile dell'area interessata dallo evento, la Giunta regionale può proporre al Consiglio l'adozione, a favore delle aziende agricole danneggiate, di interventi finanziari supplementari della seguente tipologia:

- a) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di sementi selezionate;
- b) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di foraggi, mangimi e lettimi;
- c) contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile per il trasporto dell'acqua alle aziende zootecniche quando ricorrano particolari situazioni di carenza idrica, a fine delle necessità degli allevamenti;
- d) contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa delle colture arboree ed arbustive.

2. I contributi di cui alla lettera a) possono essere concessi fino ad un massimo di 15 ettari per azienda in caso di cerealicoltura e di 20 ettari per azienda nel caso di fo



...//...

REGIONE PUGLIA


ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

segue art.3

raggere.

3. I contributi di cui alla lettera b) sono concessi per un massimo di 30 UBA (unità di bestiame adulto) per azienda. Comunque il numero delle UBA ammissibili deve essere rapportato alla superficie a foraggiere utilizzata per l'allevamento.

4. Gli importi dei contributi di cui alle lettere precedenti vanno dedotti dall'ammontare delle agevolazioni creditizie concesse per la ricostituzione dei capitali, di cui alla lettera b) dell'art.1 della legge 15/10/1981, n.590.



REGIONE PUGLIA


ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Art.4

Interventi finanziari supplementari per le Associazioni dei produttori agricoli e per le Cooperative agricole.

Alle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle Cooperative agricole e loro Consorzi, composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, costituite per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agro-zootecnici-forestali e loro sottoprodotti che, per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali verificatesi nei territori delimitati, subiscano, rispetto alla media del triennio precedente, una riduzione di conferimenti non inferiore al 35%, possono essere concessi, per accresciute spese di gestione:

- a) contributi in conto capitale destinati a coprire le maggiori spese di gestione conseguenti al ridotto utilizzo degli impianti;
- b) prestiti quinquennali a tasso agevolato per il ripianamento degli oneri passivi conseguenti a rate di mutui e prestiti scadenti nell'annata in cui si è verificato l'evento avverso.




REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Art.5 Compiti del Comune.

I Comuni attuano la delega di cui all'art.1, curando:

- a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, che devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della de liberazione della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, pena la decadenza del diritto;
- b) l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effe tuarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse, fatto salvo quanto previsto nella lettera b) del successivo art.6;
- c) l'inoltro all'Amministrazione provinciale delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
- d) la trasmissione agli Istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie per le richieste di importo inferiore a 8 milioni di lire;
- e) l'inoltro all'Amministrazione provinciale degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie relativamente alle richieste di importo superiore a 8 milioni di lire;
- f) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi dirit to.



REGIONE PUGLIA


ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Art.6

Compiti della Provincia.

1. Le Province provvedono a:

- a) svolgere le funzioni di coordinamento fra la Regione e i Comuni;
- b) istruire le domande di concessione delle provvidenze presentate dagli imprenditori agricoli le cui aziende ricadono nei territori di più Comuni; Tali aziende presenteranno la domanda all'Amministrazione comunale entro il cui territorio ricade la maggiore superficie dei terreni in conduzione, che curerà l'inoltro delle stesse, entro 10 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione, all'Amministrazione provinciale che provvederà all'istruttoria entro 60 giorni dalla data di ricezione delle istanze;
- c) richiedere, per ottemperare a quanto disposto dall'art.13 della legge 15/10/1981, n.590, gli elenchi dei soci dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo;
- d) avanzare alla Regione la richiesta di accreditamento dei fondi occorrenti per la liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto;
- e) emettere formali provvedimenti di accreditamento dei fondi ai Comuni interessati;



REGIONE PUGLIA


ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

segue art.6

f) emettere e trasmettere agli Istituti di credito interessati i nulla-osta per la concessione dei prestiti di importo superiore a 8 milioni di lire.

2. Le Province sono obbligate a dare immediata comunicazione ai Comuni dell'emissione dei formali provvedimenti di concessione delle agevolazioni contributive e creditizie, qualora le proprie decisioni risultino difformi da quelle assunte dai Comuni stessi.

3. Sui provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo -lettere b), d) ed f)-, le Province acquisiscono il preventivo parere del competente Comitato consultivo di cui all'art.11 della legge regionale 3/3/1978, n.15 e successive modificazioni. Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte del Comitato della richiesta di parere, la Provincia, ove non sia stato acquisito il parere stesso, trasmette i provvedimenti alla Regione o agli Istituti di credito per gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Art.7


Oneri esercizio funzioni delegate.

1. La Regione riconosce agli Enti delegati gli oneri per l'esercizio delle funzioni, calcolati nella misura forfettaria del 5% delle somme da erogare.

2. Per quanto attiene ai prestiti di soccorso la percentuale di cui al precedente comma viene calcolata solo sulla prima rata di ammortamento.

3. La percentuale si intende ripartita nella proporzione del 4% a favore dei Comuni e dell'1% a favore delle Province.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni sulle somme da erogare ai sensi del presente articolo.




REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Art.8 Poteri sostitutivi.

1. Qualora i Comuni al termine di 140 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo di delimitazione del territorio danneggiato risultino inadempienti dell'esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida a procedere entro un tempo definito, affida l'espletamento dei compiti alla Provincia competente per territorio che si avvale, per la circostanza, degli Uffici tecnici periferici dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

2. Qualora la Provincia risulti inadempiente nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dalla presente legge, si procede a norma dell'art.2 -punto 6- della legge regionale 24/5/1985, n.41, concernente norme in materia di delega delle funzioni amministrative.




REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Art.9

Concorso negli interessi sui prestiti.

La Giunta regionale provvede a liquidare direttamente agli Istituti di credito, convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui previsti dalla presente legge e dalla legge 15/10/1981, n.590, così come modificata dalla legge 13/5/1985, n.198.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE


Art.10

Difesa passiva delle colture.

1. I Consorzi di difesa delle produzioni intensive sono autorizzati a perseguire anche il fine della difesa passiva delle colture non rientranti fra quelle elencate nel decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art.3 della legge n.590/81. Lo elenco di tali colture sarà predisposto annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto delle colture riportate nel succitato decreto ministeriale.

2. La Regione riconosce ai Consorzi di difesa, in riduzione dei contributi gravanti sugli associati, un contributo pari al 50% dell'ammontare delle polizze stipulate con società di assicurazione partecipanti al Consorzio costituito, a norma dell'art. 21 della legge 25/5/1970, n.364, presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

3. Su tale contributo, la Giunta regionale può erogare anticipazioni nei termini e con le modalità previste dal secondo comma dell'art.6 e della legge regionale 3/2/1982, n.9.




REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Art.11

Associazione regionale dei Consorzi di difesa.

1. I Consorzi di cui all'art.2 della legge regionale 3/2/1982, n.9, costituiscono l'Associazione regionale dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive.
2. Alla predetta Associazione è affidato il compito di coordinare l'attività dei Consorzi nella fase di attuazione del Progetto Agrometeorologico approvato con delibera del Consiglio regionale n.909 del 26/3/1985.
3. La domanda per ottenere il riconoscimento deve essere presentata da parte dei promotori al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale all'agricoltura che ne curerà l'istruttoria.
4. Alla domanda deve essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto.
5. Il riconoscimento viene concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale.




REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 12

Organi statutari dell'Associazione.

1. Del Consiglio dell'amministrazione dell'Associazione di cui all'articolo precedente fanno parte:
 - i Presidenti dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive, legalmente riconosciuti, operanti in Puglia;
 - un dirigente dell'Assessorato regionale all'agricoltura;
 - un rappresentante nominato dall'Unione delle Province pugliesi;
 - un professore in rappresentanza della Facoltà di Agraria della Università degli Studi di Bari;
 - un professore in rappresentanza della Facoltà di Fisica della Università degli Studi di Bari.
2. Del Collegio sindacale dell'Associazione di cui all'articolo precedente fanno parte, fra gli altri, due rappresentanti regionali di cui uno con funzioni di Presidente.
3. Alle spese per la costituzione ed il funzionamento dell'Associazione fanno fronte i Consorzi di difesa in base ai parametri fissati dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione stessa.




REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Art.13 Abrogazione.

1. Sono abrogate le leggi regionali 11/4/1979, n.19 e 10/12/1982, n.38.


2. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 15/10/1981, n.590 e successive modificazioni.



Art. 14
Oneri finanziari.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà, per i capitoli di seguito indicati ai numeri da 1 a 5, con i fondi che saranno assegnati dallo Stato a valere sulla legge 15/10/1981, n.590 e successive modificazioni; mentre, per i capitoli indicati ai numeri da 6 a 8, si attingerà, con inizio dalla campagna agraria 1986-87, alle disponibilità recate dal bilancio poliennale relativo agli anni 1985-88.

- 1) Cap.0409190: l.r. n. __/__. Contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostituzione delle scorte;
- 2) Cap.0409200: l.r. n. __/__. Prestiti quinquennali con abbuono per la ricostituzione dei capitali di conduzione;
- 3) Cap. _____: l.r. n. __/__. Mutui per la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle strutture fondiarie;
- 4) Cap. _____: l.r. n. __/__. Prestiti di soccorso;
- 5) Cap. _____: l.r. n. __/__. Ripristino infrastrutture agricole;
- 6) Cap. _____: l.r. n. __/__. Interventi regionali in materia di calamità naturali ed avversità atmosferiche;
- 7) Cap. _____: l.r. n. __/__. Contributo regionale per le assicurazioni agevolate;
- 8) Cap. _____: l.r. n. __/__. Oneri per l'esercizio delle funzioni delegate.



Mod. 1 - Tip. Fortunato e Figlio - Gioia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 2.9.86